



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”* (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2020-2034, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del *“Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che *“al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 646 del 31 maggio 2021, con il quale è stato definito il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del *“Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca”*, per complessivi 2,35 miliardi di euro nel periodo 2021-2035, facendo rinvio a successivi decreti per la definizione dei criteri specifici di riparto e di utilizzo delle risorse tra le Istituzioni interessate;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO che alle Università statali sono stati destinati dal decreto ministeriale n. 646/2021 complessivamente 1.130 milioni di euro (cap. 7266, pg. 4) e che le predette risorse sono state integrate con la quota residua del fondo investimenti 2020-2034 di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per un importo pari a € 282.173.760 (cap. 7266, pg. 3);

VISTO il D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274 (registrato dalla Corte dei conti il 4 gennaio 2022, n. 23) e in particolare:

- l'art. 1, co. 1, con il quale *“le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche pari complessivamente a € 1.412.173.760 (€ 1.130.000.000 sul capitolo 7266, pg. 4 ed € 282.173.760 sul capitolo 7266, pg. 3) sono destinate, nei limiti annuali previsti, indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a:*
- *a) € 550.000.000 finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori pubblici, oppure a progetti di livello definitivo nei casi contemplati dall'art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023 (cap. 7266, pg. 4)” [...];*
- l'art. 2, co. 2, il quale prevede che *“I programmi di cui all'art. 1 dovranno essere presentati con modalità telematiche nel termine di sessanta giorni per i programmi di cui alla lett. a) [...] a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite dalla competente Direzione generale entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti”;*
- l'art. 3, co. 1, il quale prevede che *“i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”*, sulla base dei criteri indicati al successivo co. 2;
- l'art. 3, co. 3, il quale prevede che il *“contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, [...] con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria”;*
- l'art. 3, comma 4, il quale prevede che *“le [...] graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo”;*

VISTA la nota prot. n. 3230 del 7 marzo 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei, prevista per i programmi a) entro il 13 maggio 2022;

VISTO il D.S.G. del 6 settembre 2022 n. 1382 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dagli Atenei;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), allegata al verbale n. 2 del 15 dicembre 2022;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, co. 4 del D.M. 1274/2021 di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione a finanziamento delle Istituzioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che l'entità delle risorse richieste per gli interventi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del D.M. 1274/2021, sono sufficienti per ammettere a finanziamento tutti i programmi di cui alla sopraindicata graduatoria;

DECRETA

Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274, presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 2 del medesimo D.M., è approvata la seguente graduatoria:

Posizione	Istituzione	Punteggio	Contributo massimo attribuibile
1	Università degli Studi di BERGAMO	55,55	4.623.373
2	Università di PISA	51,64	17.000.000
3	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	50,47	4.200.000
4	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	48,82	5.420.501
5	Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO	47,57	6.497.126
6	Politecnico di TORINO	47,47	27.621.766
7	Politecnico di MILANO	47,27	15.393.765
8	I.U.S.S. di PAVIA	45,09	1.943.101
9	Università degli Studi di MACERATA	45,05	1.800.000
10	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	45,04	1.684.000
11	Università degli Studi di SALERNO	44,86	1.758.391
12	Università IUAV di VENEZIA	44,73	5.639.139
13	Università degli Studi dell'AQUILA	43,44	754.442
14	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	42,67	6.393.118
15	Università degli Studi di TORINO	42,62	11.757.062
16	Università degli Studi di VERONA	42,43	998.580
17	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	40,79	24.716.447
18	Università degli Studi di CAMERINO	40,16	5.425.000
19	Università degli Studi di MILANO	40,11	34.728.000
20	Università degli Studi di PALERMO	39,81	9.383.000
21	Università degli Studi ROMA TRE	39,76	21.524.140
22	Università degli Studi di FERRARA	39,36	12.925.000
23	Università degli Studi della TUSCIA	39,33	7.570.543
24	Università degli Studi di MESSINA	38,61	23.498.866



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Posizione	Istituzione	Punteggio	Contributo massimo attribuibile
25	Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE	37,56	2.295.600
26	Università degli Studi di CATANIA	37,34	6.033.752
27	Università Politecnica delle MARCHE	37,02	1.699.173
28	Università degli Studi di BRESCIA	36,59	9.800.000
29	Università degli Studi di Napoli Federico II	36,39	30.999.052
30	Università degli Studi di UDINE	36,33	13.036.868
31	Università degli Studi di PARMA	36,28	34.619.000
32	Politecnico di BARI	34,62	2.076.135
33	Università degli Studi di BOLOGNA	34,01	35.398.200
34	Università della CALABRIA	32,68	7.496.521
35	Università del SALENTO	32,27	1.101.360
36	Università degli Studi di PERUGIA	30,27	2.488.279
37	Università degli Studi di SIENA	29,79	4.200.000
38	Università degli Studi di PADOVA	28,88	60.304.278
39	Università degli Studi di PAVIA	28,44	25.000.000
40	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	28,29	25.622.359
41	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	27,64	16.145.835
42	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	25,62	927.600
43	Università degli Studi della BASILICATA	23,31	4.155.000
TOTALE			536.654.372

2. Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, 2 e 3 del D.M. 1274/2021, le Istituzioni universitarie di cui al co. 1 sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati al medesimo comma (cap. 7266, pg. 4).
3. Le Istituzioni universitarie ammesse a finanziamento sono tenute alla realizzazione del programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo all'avvio dei lavori ivi previsti entro il 30 giugno 2023.
4. Ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 1274/2021. In particolare, in caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, co. 4, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2. del D.M. 1274/2021.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini